



# COMUNE DI MONTIRONE

*Provincia di Brescia*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **19:15** nella sala comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede **Il Presidente del Consiglio** Pierernesto Bertoglio e partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Comunale dott. Umberto De Domenico** .

Intervengono i signori:

Nome	Funzione	Presenza
LAZZARONI FRANCESCO	Sindaco	si
STANGA MASSIMO	consigliere	si
STUCCHI EUGENIO	consigliere	si
BONOMELLI RAFFAELLA	consigliere	si
BERTOZZI GIOVANNI	consigliere	no
BERTOGLIO PIERERNESTO	consigliere	si
BONOMELLI FRANCESCO	consigliere	si
CERESARA DAVIDE	consigliere	si
VOLTOLINI GIANCARLO	consigliere	si
BUSSI LUCA	consigliere	si
MONTANARI MATTEO	consigliere	no
BETTINZOLI PIERRE	consigliere	no
FERRARO PIERGIULIO	consigliere	si

Totale presenti N° 10

Totale assenti N° 3

Il Presidente **Pierernesto Bertoglio**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

## Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 9 del 27/02/2019.

### OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

**Il consigliere Bonomelli Francesco** illustra il punto all'odg;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

**Vista** la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 che nell'ambito della disciplina della IUC contengono disposizioni caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**Visto** il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 modificato dalla legge n.208/2015, che prevede: *" Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. "*;

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**Ritenuto** confermare, per le unità immobiliare soggette al pagamento del tributo, l'applicazione delle seguenti detrazioni sulla base dell'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC - Parte III - tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- a) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) ulteriore detrazione di Euro 25,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per la relativa pertinenza per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi di legge;
- d) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili (residenti anagraficamente nell'unità immobiliare). Si applica la medesima detrazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di presenza di soggetti disabili (anche non proprietari) nel nucleo familiare;
- f) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel caso di nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate,*

*anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**Considerato** che l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle stesse dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Preso atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2019;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica ai sensi del DL n.201/2011;

**Udito** l'intervento del Consigliere Bussi Luca, il quale prende atto che aliquote e detrazioni sono rimaste invariate, per cui il suo gruppo esprimerà voto favorevole;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° d.lgs. 267/2000 smi;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) di **confermare** per l'anno 2019 l'aliquota per l'applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili) nella misura dell'1 per mille per tutti gli immobili e di prendere atto delle esenzioni stabilite dalla legge;
- 2) di **confermare**, per le unità immobiliari soggette al pagamento del tributo, le seguenti detrazioni:
  - a) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - b) ulteriore detrazione di Euro 25,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per la relativa pertinenza per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  - c) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi di legge;
  - d) detrazione di Euro 15,00 da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - e) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare dell'abitazione principale e della relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili (residenti anagraficamente nell'unità immobiliare). Si applica la medesima detrazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso di presenza di soggetti disabili (anche non proprietari) nel nucleo familiare;
  - f) detrazione sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel caso di nucleo familiare con entrambi i coniugi disoccupati da almeno 6 mesi, con stato occupazionale certificato dal centro per l'impiego;
- 3) di **stabilire** nel 30% la percentuale a carico dell'occupante l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, ai sensi di legge, da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) di **stabilire** per l'anno 2019 le seguenti scadenze per il pagamento:
  - Acconto pari al 50% entro il 16 giugno 2019

- Saldo entro il 16 dicembre 2019

È ammesso il pagamento in un'unica soluzione con la scadenza del 16 giugno 2019.

- 5) di **individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura il gettito TASI, previsto per l'anno 2019 per Euro 140.00,00 è riferito prioritariamente:
- all'illuminazione pubblica e servizi connessi (stanziamento complessivo Euro 70.000,00)
  - alla parziale copertura dei costi della pubblica sicurezza e vigilanza (stanziamento complessivo Euro 35.000,00)
  - alla parziale copertura dei costi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali (stanziamento complessivo Euro 35,00);
- 6) di **dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
- 7) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per l'applicazione della IUC - Parte III - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla normativa vigente;
- 8) di **trasmettere** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

**Attesa** l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Presidente del Consiglio**  
**Pierernesto Bertoglio**  
*Firmato digitalmente*

**Il Segretario Comunale**  
**dott. Umberto De Domenico**  
*Firmato digitalmente*

---